PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 27.12.2022

Circolare 29/2022
a cura dello Studio Associato Percudani

Spettabile cliente

Oggetto: Dividendi con le vecchie regole con delibera entro il 31 dicembre.

Il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 ha modificato la posizione dell'Amministrazione finanziaria in tema di applicazione della disciplina transitoria sui dividendi: in tale nuova pronuncia l'Agenzia ammette (in maniera più conforme al dettato normativo) che il regime transitorio, più favorevole, può trovare **applicazione anche nel caso di distribuzione successiva al 31 dicembre 2022**, **a patto ovviamente che la delibera venga assunta entro la fine del 2022.**

LA DISCLIPLINA TRANSITORIA

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa.

Va ricordato che le vecchie regole risultavano tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati; conseguentemente, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo a tali soggetti, è stata introdotta una disciplina transitoria che:

- con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires;
- formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017; e
- deliberate entro il 2022,

consente di applicare la previgente disciplina.

Proprio su questo punto è intervenuta l'interpretazione innovativa dell'Agenzia delle entrate.

Dapprima, con la risposta a interpello n. 454 del 16 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate era intervenuta affermando che, per fruire della disciplina transitoria sui dividendi, sarebbe stato necessario, non solo deliberare la distribuzione delle riserve di utili entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma altresì entro la medesima data effettuare anche la relativa distribuzione delle somme.

Tale posizione (ingiustificatamente) restrittiva ora risulta ritirata a seguito della pubblicazione del principio di diritto n. 3/E/2022: in tale nuova pronuncia l'Agenzia delle entrate ammette (in maniera più conforme al dettato normativo) che il regime transitorio può trovare applicazione anche nel caso di distribuzione successiva al 31 dicembre 2022.

Va comunque segnalato che l'Amministrazione finanziaria, con tale pronuncia, ha evidenziato come potranno essere oggetto di contestazione manovre elusive poste in essere dai contribuenti, in particolare:

- nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista (quindi distribuzione e successiva restituzione alla società

delle somme tramite finanziamento o versamento a fondo perduto);

ovvero

- nel caso di condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un'impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).

Ciò posto, qualora si ritenga di deliberare la distribuzione delle riserve, quando vi sia adeguata liquidità per provvedere anche la relativa distribuzione, è comunque consigliabile provvedere alla distribuzione entro fine anno o comunque nei primi mesi del 2023.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano le diverse fattispecie come risultanti dalla disciplina attuale e le relative aliquote di tassazione.

<table>
<tr><th colspan="4">Partecipazioni in società residenti in Italia</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Persone fisiche non imprenditori</td><td>Utili formatisi fino al 31.12.2016 (delibera entro il 31.12.2022)</td><td>Utili formatisi dall'1.1.2017 (delibera entro il 31.12.2022)</td><td>Utili formatisi dall'1.1.2018 e utili pregressi con delibera post 31.12.2022</td></tr>
<tr><td>Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile</td><td>Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile</td><td rowspan="2">Partecipazioni qualificate e non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile</td></tr>
<tr><td>Partecipazioni qualificate imponibili nel limite del 40% e del 49,72%</td><td>Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 58.14%</td></tr>
</table>

Ringraziandovi anticipatamente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

p. Percudani & Partners